ISTITUTO COMPRENSIVO CAVALLINO
C.F. 93020870759 C.M. LEIC80000E
aoo_leic80000e - ISTITUTO COMPRENSIVO - CAVALLINO
Prot. 0000433/E del 30/01/2021 16:38

ORIGINALE

Comune di Cavallino

(Provincia di Lecce)

ORDINANZA

N. 3 DEL 30/01/2021 PROT.

OGGETTO: GESTIONE E CONTENIMENTO EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID - 19. ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DI CHIUSURA DEI PLESSI DI VIA PASCOLI, VIA DON MINZONI E DI VIA TOGLIATTI FACENTI PARTE DELL`ISTITUTO COMPRENSIVO L. DA VINCI.

IL SINDACO

Premesso:
- che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

- che con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza in Italia relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

- che con le delibere del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021 è stato prorogato, da ultimo, fino al 31 marzo 2021 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

- che con decreti-legge 23 febbraio 2020 n. 6 e 25 marzo 2020 n.19 sono state stabilite misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati dal mese di febbraio 2020, con i quali, in attuazione dei richiamati decreti legge, sono state disposte misure urgenti in materia di

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicate sull'intero territorio nazionale, connesse alla dichiarazione dello stato di emergenza;

Viste le Ordinanze dal Ministero della Salute e dal Presidente della Regione Puglia in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 18 ottobre 2020, n. 258;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020 recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021 recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto il decreto del Ministro dell'Istruzione del 26 giugno 2020, n. 39, recante "Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche educative e formative in tutte le istituzioni del sistema nazionale di istruzione per l'anno scolastico 2020/2021";

Visto il decreto del Ministro dell'Istruzione del 6 agosto 2020, n. 87, recante «Protocollo d'Intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento del Covid 19»;

Vista la nota acquisita agli atti dell'Ente in data 30 gennaio 2021, con cui la Dirigente dell'Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci ha comunicato la positività al Covid 19 di n. 1 docente che ha svolto le ultime lezioni presso la Scuola Primaria di via Pascoli in data 26 gennaio e presso la Scuola Primaria di via Don Minzoni in data 27 gennaio;

Vista la precedente ordinanza sindacale n. 2 in data 26 gennaio 2021 con cui, a seguito della segnalata positività al Covid-19 di due alunni dell'Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci, è stata disposta la chiusura, dal 27 gennaio al 30 gennaio p.v. (compreso), degli edifici scolastici di via Pascoli in Castromediano e di via Togliatti in Cavallino, allo scopo di scongiurare ogni ipotesi di possibile rischio di contaminazione del virus pandemico Covid -19;

Considerato che nella predetta ordinanza sindacale veniva fatta salva la possibilità di proroga della chiusura dei plessi scolastici sulla base dell'evolversi della situazione epidemiologica;

Ritenuto che, pur in assenza, al momento, di indicazioni specifiche da parte del Servizio Sanitario Locale, stante l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e la situazione eccezionale e straordinaria dell'emergenza sanitaria in corso, sia doveroso adottare le massime misure cautelative possibili;

Per quanto detto e ritenendosi che, allo scopo di scongiurare ogni possibile pericolo di

contaminazione di persone frequentanti gli ambienti scolastici interessati da quanto sopra, debba provvedersi a:
- disporre la proroga della temporanea chiusura degli edifici scolastici di via Pascoli a Castromediano, nonché a maggior tutela della salute pubblica, anche del plesso di via Togliatti a Cavallino, nonchè la chiusura della Scuola di via Don Minzoni quale plessi luogo di possibile contaminazioni;
- consentire accesso limitato agli edifici scolastici di cui sopra, nel dovuto rispetto delle regole generali derivanti dalla ormativa di settore attualmente in vigore, al solo personale scolastico dedicato allo svolgimento di funzioni indispensabili ed improcrastinabili proprie dell'ufficio di Presidenza e di Segreteria scolastica;
- disporre necessari interventi di sanificazione all'interno dei predetti edifici scolastici considerati, attraverso interventi specifici da compiersi, in modo approfondito, da parte di operatori specializzati nel settore;

Sentita la Dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci in merito a quanto sopra;

Ritenuto provvedere in ordine a tutto quanto sopra;

Visto l'art. 50, comma 5, del Decreto legislativo n. 267/2000;

ORDINA

1. la proroga della chiusura degli edifici scolastici di via Togliatti in Cavallino e di via Pascoli in Castromediano, nonchè la chiusura dell'edificio scolastico di via Don Minzoni dal 1° febbraio al 6 febbraio p.v. (compreso), allo scopo di scongiurare ogni ipotesi di possibile rischio di contaminazione del virus pandemico Covid -19 in ragione di tutto quanto in premessa descritto; autorizzando accesso limitato ai predetti edifici scolastici, nel dovuto rispetto delle regole generali derivanti dalla normativa di settore attualmente in vigore, al solo personale scolastico dedicato allo svolgimento di funzioni indispensabili ed improcrastinabili proprie dell'ufficio di Presidenza e di Segreteria scolastica;

2. DI PROVVEDERE ad un costante monitoraggio della situazione dei contagi, sulla base di quanto recentemente comunicato dalla Dirigente scolastica competente, con la quale si intratterranno continuativi contatti utili, anche per il tramite dello scambio di informazioni in merito per come provenienti dalla ASL territorialmente competente;

3. DI RISERVARSI l'eventuale, repentina modifica del presente provvedimento anche in ragione delle notizie ed informazioni ottenute in base a quanto appena sopra ovvero pervenute con qualsivoglia altra modalità, anche provvedendo, se del caso e prima della scadenza del vigore della presente ordinanza, ad un ulteriore proroga del periodo di chiusura degli edifici scolastici così come già disposta al precedente punto 1);

4. DI PROVVEDERE, con specifico incarico all'ufficio comunale competente di cui il presente provvedimento già rappresenta opportuno atto di indirizzo, e con esecuzione durante il periodo di chiusura delle strutture scolastiche interessate, alla completa, puntuale ed accurata sanificazione degli ambienti scolastici oggetto della chiusura; per il tramite di una ditta specializzata da incaricarsi specificamente allo svolgimento dei necessari servizi.

ORIGINALE

AVVERTE

che contro la presente Ordinanza è ammesso nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione della medesima, ricorso al TAR Puglia sez. di Lecce oppure, in via alternativa, ed entro 120 giorni (dalla pubblicazione) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;

DISPONE

che la presente Ordinanza oltre ad essere pubblicata all'albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune secondo le vigenti normative, venga trasmessa in copia:
- Al Presidente della Regione Puglia: scuola.salute@regione.puglia.it;
- Alla Prefettura di Lecce: protocollo.prefle@pec.interno.it;
- Al Dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Lecce: usple@postacert.istruzione.it;
- Al Dirigente Scolastico dell'Istituto Leonardo da Vinci: leic80000e@pec.istruzione.it;
- Al Comandante della Stazione dei Carabinieri di Cavallino: tle36847@pec.carabinieri.it;
- All'Ufficio di Polizia Locale e Ufficio Servizi Ambientali e Scolastici per gli adempimenti di competenza.

Lì 30/01/2021

ORIGINALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n.

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del Messo Comunale, certifica che copia della presente ordinanza è stata pubblicata all'albo pretorio on line del Comune il giorno e vi rimarrà per giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Dalla sede Municipale, addì

IL MESSO COMUNALE
Sig. Claudio CARROZZO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Dott. Roberto CARLINO